

**RISPOSTA DI ENEL RETE GAS S.p.A. AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 40/11**

**“POSSIBILE REVISIONE DEGLI OBBLIGHI DI MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI MISURA
PREVISTI DALL’ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITA’ 155/08”**

3 novembre 2011

OSSERVAZIONI GENERALI

Enel Rete Gas conferma la propria convinzione e volontà di contribuire attivamente ad un piano innovativo a livello mondiale e sviluppato nell’interesse del sistema come quello di installazione di nuove apparecchiature per la telemisura/telegestione dei contatori gas.

Al riguardo, si ritiene opportuno ribadire preliminarmente, anche perché in parte oggetto della presente consultazione, che presupposto fondamentale per l’attuazione di tale piano deve essere il riconoscimento tariffario di tutti i costi sostenuti dalle imprese di distribuzione, in termini di:

- costi di investimento, sia di località (tra i quali devono essere ricompresi tutti i costi relativi a quella parte dei sistemi di trasmissione dati strettamente legata alla località, fino ai concentratori inclusi) che centralizzati (adottando per questi ultimi una remunerazione simmetrica sia per la soluzione di tipo “make”, che per quella di tipo “buy”), soluzione quest’ultima che potrebbe prevedere in prospettiva l’affidamento dello sviluppo e del mantenimento del sistema di telegestione ad un unico soggetto terzo su base nazionale);
- costi operativi, per i quali dovrebbero essere riconosciuti anche gli oneri già sostenuti dalle imprese nel 2010 e 2011, al fine di non penalizzare gli operatori che in relazione alle scadenze originariamente previste dalla delibera ARG/gas 155/08 (di seguito anche solo “155/08”) si sono sforzate di installare comunque entro i termini, per quanto possibile, i nuovi GdM.

Ciò premesso, in considerazione di un contesto evolutosi rispetto a quello di adozione della 155/08 (di seguito anche solo “155/08”), Enel Rete Gas concorda in generale con la revisione delle scadenze temporali originariamente previste.

Tale revisione consente, anche alla luce delle criticità emerse, tempistiche più modulate per raggiungere i medesimi obiettivi complessivi di installazione. Consente altresì una maggiore flessibilità per le imprese, eliminando l’obbligo di rispettare l’anno di avvio delle sostituzioni per le diverse classi di gruppi di misura (GdM) e le corrispondenti scadenze intermedie, con applicazione delle penali solo dall’anno successivo a quello previsto per il completamento dell’obiettivo di sostituzione

stabilito. Per i contatori di più piccolo calibro (G4 e G6), peraltro, potrebbe essere opportuno valutare una modulazione del piano di installazione su un periodo temporale un po' più ampio.

Il meccanismo individuato per la ridefinizione delle scadenze del piano di installazione, tuttavia, non è di immediata e agevole comprensione, anzi sembra un po' artificioso e può generare qualche incertezza interpretativa (laddove viene inquadrato come “mantenimento” delle scadenze già previste). Al riguardo sarebbe forse preferibile esplicitare più chiaramente i termini di quella che di fatto, per l'evoluzione di contesto, si traduce in una revisione del piano temporale di installazione originariamente stabilito.

Come anche diffusamente evidenziato in risposta ai singoli spunti per la consultazione, non si condivide invece l'adozione, già dal 2012, di costi standard per gli investimenti effettuati. Si tratta infatti, di investimenti di una nuova tipologia, realizzati per la prima volta, per i quali non si dispone di alcuna serie storica consolidata di costi e per i quali permangono quindi sensibili margini di incertezza circa quella che potrà essere l'evoluzione delle tecnologie e dei prezzi di mercato delle apparecchiature. Al riguardo, d'altra parte, anche l'ipotesi delineata nel documento di consultazione (DCO) circa l'introduzione di un meccanismo di *profit* o *loss* sharing per compensare - peraltro solo parzialmente - gli scostamenti dei costi effettivi da quelli standard, costituisce una chiara conferma delle attuali incertezze su tecnologie e costi. La permanenza di tali incertezze, pertanto, non consente ragionevolmente l'adozione anticipata di costi standard, dato che questi, per loro natura, dovrebbero catturare fin da subito i costi effettivi, sia pur in una logica di “costi efficienti”.

I costi standard indicati dall'Autorità sembrano inoltre non tener conto di tutte le voci che concorrono all'investimento e risultano di conseguenza sensibilmente inferiori ai costi effettivi (consuntivi per gli “over G40” e su stima preventiva per le altre classi). L'adozione di costi standard inferiori ai costi effettivi non consente pertanto alle imprese di intercettare alcun beneficio, come invece prefigurato nel DCO, ove si prospetta l'adozione di costi standard in chiave incentivante, come “premio” per le imprese che riescono ad installare misuratori a costi inferiori. L'adozione di costi standard nella misura ipotizzata, peraltro, oltre a comportare una penalizzazione in termini di minor remunerazione dell'investimento (in quanto viene remunerato un capitale inferiore a quello effettivamente investito), determina un corrispondente riconoscimento di minori ammortamenti, amplificando così le ricadute negative per le imprese.

In questo senso, qualora l'Autorità confermi l'intendimento di introdurre incentivi alle imprese che, per quanto possibile, adempiono anticipatamente agli obblighi di sostituzione dei GdM, potrebbero essere valutati, in alternativa a quanto prospettato nel DCO, meccanismi incentivanti in termini di maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito, in analogia a quanto già attuato dall'Autorità per altre tipologie di investimento (nel settore della distribuzione gas e in altri settori). Ovviamente, in questo caso, l'entità del tasso incentivante potrebbe essere decrescente nel

tempo, fino a riallinearsi al tasso di remunerazione “standard” nell’anno di scadenza degli obblighi di installazione.

In merito a quanto delineato nel DCO circa le disposizioni di cui alla legge 99/09 per i contatori delle classi G4 e G6, ove se ne prevede già dal 2012 la sostituzione a fine vita utile e una sua corrispondente graduale riduzione, si ritiene condivisibile il principio generale di fondo (già evidenziato in occasione della risposta al DCO 17/11), ma si ritiene inapplicabile la soluzione pratica prefigurata, che comporta un’inefficiente sostituzione di GdM “a macchia di leopardo”.

Una simile soluzione comporterebbe infatti un’organizzazione non efficiente ed economica delle attività di installazione massiva dei GdM elettronici, dato che determinerebbe la sostituzione di singoli GdM con localizzazione del tutto sparpagliata in funzione dell’età (circostanza, questa, che renderebbe peraltro molto problematico, quanto meno nella prima fase, anche l’avvio di funzionamento in telegestione dei nuovi contatori).

Al riguardo dovrebbero essere valutate possibili soluzioni pratiche alternative, che consentano un’applicazione più sostenibile del medesimo principio, prevedendo:

- la sostituzione dei GdM per realtà omogenea (ad es.: Comune/impianto o insieme di Comuni dell’ambito di affidamento del servizio di distribuzione gas), partendo dalle realtà con età media dei misuratori superiore (quindi con maggior numero di contatori che hanno superato l’attuale vita utile tariffaria o vi sono prossimi);
- parallela definizione, come prefigurato nel DCO, di un piano per la graduale riduzione della vita utile tariffaria dei GdM tradizionali, che faccia salvo l’ammortamento residuo, anticipandone eventualmente gli effetti in relazione alla nuova scadenza della vita utile ridotta.

Per quanto riguarda la possibilità di sviluppo, per le classi di GdM G4 e G6, di un sistema di telelettura/telegestione congiunto tra settore gas e settore elettrico, che risulti aperto ad eventuali ulteriori servizi (es. servizio acqua), Enel Rete Gas concorda sul principio generale di esplorare in prospettiva futura anche altre soluzioni che possano consentire riduzioni dei costi complessivi, garantendo al contempo la piena flessibilità del sistema relativo al servizio gas.

L’approccio multi-servizio proposto nel DCO presuppone tuttavia un radicale ripensamento di tutto il lavoro fino ad oggi svolto (anche in termini di normazione tecnica e di “azzeramento” del know-how tecnico/tecnologico sin qui maturato) che non pare coerente con le esigenze di prosecuzione nell’immediato del piano di installazione dei nuovi GdM.

Le soluzioni proposte risultano infatti difficilmente realizzabili nell’immediato, anche in mancanza di standard e norme a livello europeo, e di prodotti in grado di rispondere ai requisiti richiesti.

L’orientamento fin da subito verso una logica multi-servizio richiederebbe pertanto una totale revisione dell’impostazione adottata con la 155/08, con tempistiche al momento non definibili stante l’assenza di esperienze acquisite (come invece sin qui avvenuto nei singoli settori) e della corrispondente necessità di maturarne delle nuove.

Anche per quanto riguarda la sperimentazione si ritiene che la stessa debba essere focalizzata prevalentemente su soluzioni che, pur adottando logiche mono-servizio a livello di concentratore, integrino la logica multi-servizio a livello di apparato utente. Una simile configurazione consentirebbe infatti, fin da subito, di valutare l'entità dei benefici in termini di risparmio energetico derivanti da una maggior consapevolezza dei propri consumi da parte dei clienti finali.

RISPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Q1. Si concorda con le valutazioni preliminari rispetto alle principali criticità evidenziate con riferimento ai gruppi di misura? Descrivere eventuali ulteriori criticità.

In merito alle valutazioni preliminari esposte nel DCO circa le principali criticità evidenziate in riferimento ai gruppi di misura, si osserva quanto segue.

Circa i GdM di classe superiore a G40 non si formulano particolari osservazioni, se non quella di tener conto – non ovviamente come causa sistemica – di possibili situazioni specifiche nelle quali, a seguito dell'affidamento del servizio di distribuzione ad un altro gestore nel corso del 2011, potrebbe non essere stata effettuata/ultimata l'installazione dei nuovi gruppi di misura (eventualmente anche in relazione a contenziosi con l'ente concedente circa il precedente contratto di affidamento, il valore dell'indennità spettante per gli impianti e/o quanto previsto dall'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 164/00 secondo cui, per concessioni formalmente scadute, il gestore uscente non dovrebbe procedere ad investimenti al di fuori dell'"ordinaria amministrazione" stabilita dalla legge, rinviando invece investimenti di tipo straordinario al nuovo affidatario del servizio individuato tramite gara).

In riferimento alla disponibilità di gruppi di misura integrati con tecnologia di misura tradizionale (c.d. "soluzione *ibrida*") per le classi di GdM intermedie (G40-G25-G16 e, nel caso, anche G10), a differenza di quanto evidenziato al punto 5.8 del DCO, si fa presente che al momento non risultano costruttori con relativa certificazione MID. Si prevede, al riguardo, che i principali fornitori di apparati possano ottenere tale certificazione nei primi mesi del 2012; conseguentemente tali nuovi prodotti (certificati MID), nella più favorevole delle ipotesi, inizieranno ad essere presenti sul mercato nelle quantità necessarie soltanto a partire dal primo semestre del 2012, tenendo in ogni caso presente, dal punto di vista delle imprese di distribuzione, che dati i fabbisogni di considerevoli quantità di apparati, occorrerà un ragionevole tempo tecnico (stimabile in tre/quattro mesi) per l'espletamento delle gare di fornitura delle apparecchiature.

Con riferimento alle classi di calibro G25-G16 (e, nel caso, G10) si evidenzia peraltro la possibilità di utilizzo di gruppi di misura integrati con tecnologia statica termico–massica. Tale tecnologia, pur avendo le stesse tempistiche di "*time to market*" della tecnologia integrata ("soluzione *ibrida*"), attualmente risulta nella disponibilità di un numero ridotto di fornitori, tale per cui non è ancora garantita la disponibilità su larga scala.

Con riferimento ai gruppi di misura integrati per tutte le classi intermedie (G40, G25, G16 e G10), si evidenzia che nel corso del 2012 saranno resi disponibili soltanto prodotti con una tecnologia di comunicazione *punto-punto*. Per contro, tecnologie di tipo *punto-multipunto*, con relativo utilizzo di radiofrequenze che consentirebbero un significativo risparmio in termini di costi (ad es. su costo delle batterie e su traffico dati GPRS), saranno disponibili soltanto a seguito della scelta del protocollo di comunicazione PM1 previsto dalla norma CIG UNITS-11291 e comunque non prima del 2013.

Pertanto un'opportuna dilatazione dei termini per l'obbligo di messa in servizio potrebbe consentire evidenti benefici anche per quanto riguarda l'utilizzo di tecnologie più convenienti, oltre che per l'ingresso di possibili nuovi fornitori e per la conseguente moltiplicazione dell'offerta.

Q2. Si concorda con le valutazioni preliminari rispetto alle principali criticità evidenziate con riferimento ai sistemi di telegestione? Descrivere eventuali ulteriori criticità.

In merito alle valutazioni preliminari circa le principali criticità evidenziate in riferimento ai sistemi di telegestione, si ricorda che diverse imprese di distribuzione hanno effettuato studi e test pilota finalizzati alla valutazione delle soluzioni ottimali in radiofrequenza. Il tema è tuttora oggetto di discussione anche al Comitato Italiano Gas (CIG) ed ha interessato numerosi tavoli tecnici che hanno coinvolto anche i costruttori di apparecchiature.

Dalle analisi effettuate sembra emergere una posizione comune, confermata da esperienze analoghe in altri Paesi, come la Francia, dove test e studi sembrano identificare nella radiofrequenza WMBus 169 MHz la soluzione tecnicamente più efficace e a minor impatto in termini di costi.

L'utilizzo della frequenza 169 MHz consentirebbe la propagazione di tipo troposferico su distanze maggiori con conseguente riduzione del numero degli apparati in campo da installare e da gestire.

Tale frequenza risulta peraltro coerente con il percorso di armonizzazione, intrapreso a livello europeo, in termini di standard di radiofrequenze (il mandato M/441 porterà all'emanazione della norma europea EN 13757-4 relativa all'utilizzo della frequenza 169 MHz dedicata alle attività di metering per i servizi di pubblica utilità, quali energia elettrica, gas e acqua).

La tecnologia ZigBee 2,4 GHz utilizzata nella sperimentazione inglese, nonostante oggi rappresenti uno standard *de facto* realizzato a mezzo di una *alliance* tra i diversi costruttori di *devices*, non risulta ad oggi uno standard *de iure*.

Il processo di normazione europeo di tale protocollo, a differenza dell'ormai avanzato iter riguardante la frequenza di comunicazione 169 MHz, determinerebbe pertanto tempistiche non compatibili con quelle previste per il piano di installazione dei GdM previsto dalla 155/08.

L'utilizzo di tale tecnologia basata su microonde, come evidenziato dai test pilota condotti in campo dalle imprese di distribuzione, implica peraltro un notevole utilizzo di apparati intermedi per la ripetizione del segnale di trasmissione a causa della sua bassa penetrazione. Ne deriva, pertanto,

la necessità di considerare il probabile aumento dei costi alla luce del maggior numero di apparati da installare e conseguentemente da gestire.

Tale tecnologia è infatti utilizzata per la creazione di HAN (Home Area Network) e pertanto adatta soltanto in particolari condizioni/realità abitative che risultano essere presenti nel caso inglese.

La soluzione architetture inglese infatti, presenta realtà urbanistiche tipicamente caratterizzate da singole unità abitative con contatori gas ed elettrici posizionati all'interno delle stesse; situazione, questa, ben diversa da quella italiana, caratterizzata come noto, in particolare nelle grandi città, da unità abitative condominiali.

Sempre in riferimento alla soluzione architetture inglese, l'utilizzo del modem domestico, così come prospettato in Tabella 7 del DCO, comporta alcune complessità riguardanti sia l'organizzazione gestionale dell'apparato e sia le modalità di alimentazione, le cui soluzioni sono ancora in studio ed in conseguente evoluzione.

In una logica multi-servizio peraltro, la rete "mesh", dovendo rispondere ad esigenze differenti circa gli usi finali, si attiverà in modo asincrono per rispondere alle diverse richieste di disponibilità del dato dei diversi servizi di pubblica utilità. La rete pertanto dovrà essere attiva per un numero di ore al giorno maggiore rispetto ad architetture mono-servizio, con un probabile incremento dei consumi di energia legati al grado di utilizzo degli apparati.

Q3. Si concorda con le ipotesi adottate con riferimento ai requisiti minimi funzionali? Argomentare eventuali posizioni diverse.

In merito all'elettrovalvola, quale requisito minimo funzionale per i GdM di classe G4 e G6, si ritiene che tra le principali criticità da evidenziare ci siano anche quelle relative ad una chiara definizione e condivisione delle regole di utilizzo dell'elettrovalvola sul contatore, non considerate nel DCO. Si ritiene infatti indispensabile che siano definiti, al riguardo, meccanismi a garanzia di una chiara ripartizione delle responsabilità tra i vari attori del processo (imprese di distribuzione, società di vendita e cliente finale), con una precisa individuazione dei relativi confini.

La definizione di simili aspetti e delle conseguenti regole si ritiene costituisca l'elemento fondamentale per l'effettiva possibilità di utilizzo della telegestione, in conformità a quanto stabilito dalla 155/08.

In merito al consumo delle batterie per effetto dell'utilizzo dell'elettrovalvola, non si concorda con quanto affermato al punto 5.29 del DCO circa la frequenza limitata dell'utilizzo dell'elettrovalvola in quanto, al fine di salvaguardare gli attuali standard di qualità del servizio (in caso di chiusure/riaperture e simili), il gruppo di misura dovrebbe comunicare con periodicità diverse e superiori a quelle previste per la sola attività di lettura, con conseguente impatto sulla vita utile delle batterie.

Sempre per quanto riguarda l'elettrovalvola e le eventuali attività su di essa, andrà inoltre opportunamente regolata, nell'ambito delle procedure di presa in carico degli impianti di

distribuzione a seguito di affidamento tramite gara, anche la gestione, nel passaggio tra un gestore ad un altro, delle chiavi di accesso ai GdM.

Per quanto riguarda invece lo schema di decreto ministeriale sugli obblighi di verifica periodica dei dispositivi di conversione dei volumi è ragionevole ritenere poco probabile che gli obblighi di verifica biennale dei convertitori possano estendersi, oltre che ai GdM di classe G4 e G6 con sola correzione di temperatura, anche ai GdM di classe superiore con soluzione “ibrida”.

Non si può tuttavia dimenticare al riguardo che, ove l’obbligo di verifica dovesse essere imposto per tutte le classi di misuratori, tutte le valutazioni (in particolare in termini di impatto sui costi operativi) sarebbero ovviamente da rivedere.

Anche in relazione a tali aspetti, una rimodulazione delle tempistiche del piano di installazione dei contatori elettronici per i calibri G4 e G6, potrà consentire di tener conto nella misura più adeguata delle disposizioni di prossima emanazione in materia di verifiche periodiche.

Q4. Esprimere le proprie valutazioni sulla possibilità di utilizzare sistemi di gestione dati multiservizio per la telelettura.

In merito alla possibilità di utilizzo di sistemi di gestione dati multi-servizio, dall’analisi di quanto delineato nel DCO in particolare nella parte introduttiva sulle *Valutazioni preliminari rispetto alle criticità evidenziate* (par. 5, punti da 5.32 a 5.41), sembrerebbe che l’orientamento dell’Autorità sia quello di intendere il “sistema di gestione dati multi-servizio per la telelettura” come il complesso di attività e apparati per la raccolta dei dati stessi ovvero i *devices* di trasmissione a bordo dei misuratori, i concentratori ed eventuali ripetitori, nonché i sistemi centrali di raccolta delle informazioni ed i relativi protocolli/software in grado di gestire contemporaneamente più servizi di pubblica utilità.

Come anche già evidenziato nelle *Osservazioni Generali*, se il principio generale di base pare ragionevole nella logica di esplorare, in prospettiva futura, soluzioni che possano consentire riduzioni dei costi complessivi del sistema, si ritiene in ogni caso che le opportunità di sviluppo fin da subito di un sistema di telelettura/telegestione congiunto tra il settore gas ed il settore elettrico, presuppongano un radicale ripensamento di tutto il lavoro sin ad oggi svolto (anche in termini di normazione tecnica e di “azzeramento” del know-how tecnico/tecnologico sin qui maturato) che non pare coerente con le esigenze di prosecuzione nell’immediato del piano di installazione dei nuovi GdM.


Pertanto, alla luce delle criticità di cui sopra, non si condividono le architetture descritte ai punti 6.21, 6.22 e 6.23 del DCO, per le quali si evidenziano una serie di complessità, di seguito sinteticamente riportate:

- posizionamento e responsabilità della gestione del modem (ipotesi di cui al 6.21 del DCO);
- disponibilità nel breve periodo di un GdM elettrico che funga da *master* per il GdM gas;

- consumo energetico del GdM gas alimentato a batteria nel caso in cui funga da *master*.

La soluzione ritenuta più in linea con l'attuale stato dell'arte risulta, nel breve periodo, quella che prevede l'utilizzo di una comunicazione in radio frequenza W-Mbus 169 MHz appoggiata su concentratori gas dedicati di pertinenza del distributore gas, il cui sito di localizzazione venga opportunamente individuato in base alle caratteristiche radiopropagative del territorio.

La catena di misura relativa al servizio gas potrebbe quindi affiancarsi a quelle relative ad altri servizi secondo uno schema del tipo di seguito riportato:



che presenta le seguenti caratteristiche:

- garanzia di compatibilità con le attuali normative CIG UNITS 11291;
- assenza della necessità di sostituzione anticipata dei contatori elettronici dell'energia elettrica;
- migliore allocazione fisica sul territorio dei concentratori per tipologia di servizio;
- garanzia di approccio multi-servizio per l'apparato utente.

Q5. Si concorda con i costi standard proposti? Portare evidenza di eventuali ipotesi di standard diversi.

Come già evidenziato nelle Osservazioni Generali, non si concorda con l'introduzione, già a partire dal 2012, di costi standard, anche alla luce delle ulteriori considerazioni sviluppate in risposta allo spunto per la consultazione Q8.

Non si condivide, neppure per i GdM > G40, l'introduzione di costi standard come quelli proposti, che in particolare per le classi di contatori G65 e G100 non sembrano considerare voci di costo ulteriori rispetto al solo costo dell'apparecchiatura per la conversione dei volumi (quali ad esempio, quelle derivanti dalla sostituzione del misuratore tradizionale, ove necessaria, e dall'adeguamento del piping di misura). Simili costi standard non risultano pertanto in linea con gli effettivi valori consuntivati per le installazioni già effettuate.

Si tenga presente, infatti, che i costi a consuntivo, in particolare per le classi G65 e G100, sono risultati in media sensibilmente più alti rispetto a quelli proposti.

Il ridotto valore dei costi standard proposti nel DCO, in particolare per i calibri G65 e G100¹, è evidente considerando che già i soli costi per l'apparecchiatura di correzione dei volumi, per la verifica prima in campo con l'ufficiale metrico e per la sostituzione del contatore, ove necessaria, ammontano a 2.400 € e 2.900 € rispettivamente per i G65 e il G100 (considerando che in base alla nostra esperienza occorre sostituire il contatore in circa il 60% dei casi).

Quanto sopra senza considerare che nel caso di nuove installazioni il costo del contatore deve essere considerato per intero (e non con un'incidenza del 60% come in caso di sostituzione).

Alla luce di quanto sopra e delle considerazioni in risposta allo spunto per la consultazione Q8, si ritiene che per tutti i GdM > G6 (ivi compresi i GdM > G40) debba essere mantenuta la remunerazione sui costi effettivi di sostituzione ancora per gli anni 2012 e 2013 e che eventuali corrispondenti costi standard per tutti i GdM > G6 possano essere adottati per le nuove attivazioni e i nuovi investimenti effettuati dall'anno 2014, in previsione di informazioni più consolidate sui costi effettivi dei nuovi apparati.

Nel caso in cui l'intendimento fosse quello di adottare, per i GdM > G40, eventuali costi standard già per le nuove attivazioni e i nuovi investimenti effettuati nel 2012, i costi standard non potrebbero che essere calibrati sulla base dei costi consuntivi degli interventi realizzati nel 2010 e 2011. Sulla base dell'esperienza maturata, e tenuto che nel caso di nuove installazioni è da considerare per intero il valore del nuovo contatore, si propongono in tal caso, per i GdM > G40, i costi standard riportati in Tab. 1.

Tab. 1 - Ipotesi costi standard per i GdM > G40

	G65	G100	G160
(€/GdM)	2.700-2.800	3.200-3.300	3.600-3.700

Per quanto riguarda il termine del 31 gennaio 2012 quale data a cui posporre la scadenza per l'adempimento degli obblighi relativi ai GdM > G40 con riferimento al 100% dei misuratori installati a tale data, pur convenendo che in linea generale i problemi di tipo sistemico siano oramai superati, si

¹ Per i GdM di classe G160 il valore del costo standard proposto sembra più in linea con i costi effettivi.

evidenza la necessità di valutare adeguatamente il riferimento “*al 100% dei misuratori installati a quella data*”, in relazione al quale potrebbero sussistere in taluni casi specifici delle oggettive criticità.

Si ricorda infatti che le imprese di distribuzione che hanno acquisito concessioni per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel 2011 e fino al 31 gennaio 2012 potrebbero, nelle realtà testé acquisite, non riuscire ad adempiere all'obbligo di installazione in tempi oggettivamente ridotti.

Non si concorda pertanto con il termine del 31 gennaio 2012 riferito al 100% dei GdM di classe maggiore di G40 installati a quella data (termine che dovrebbe essere utilizzato per la verifica delle installazioni rispetto al riferimento originariamente previsto dalla 155/08 per i GdM installati al 31.12.2009) e si propone di stabilire il termine del 30 giugno 2012 come scadenza per l'adempimento dell'obbligo di installazione per tutti i GdM > G40, ivi compresi quelli di eventuali realtà acquisite nel 2011 o fino al 31.01.2012.

Q6. Si concorda con la proposta di introdurre un incentivo economico all'adozione di comportamenti efficienti senza contestualmente modificare gli obblighi introdotti con la delibera ARG/gas 155/08? Argomentare.

Si concorda con l'orientamento volto ad introdurre meccanismi incentivanti al fine di stimolare le imprese di distribuzione ad adempiere nel minor tempo possibile agli obblighi di installazione dei nuovi gruppi di misura, anche se il meccanismo individuato per la rimodulazione degli obblighi temporali previsti dalla 155/08 con l'introduzione dell'anno “a regime” risulta un po' artificioso e può generare qualche dubbio (quando se ne parla delineando il mantenimento delle scadenze già previste). Al riguardo sarebbe forse più opportuno esplicitare chiaramente i termini di quella che in pratica si traduce in una revisione del piano temporale di installazione originariamente stabilito, alla luce di un contesto indubbiamente mutato rispetto a quello in cui è stata adottata la 155/08.

Come indicato nelle *Osservazioni generali*, inoltre, l'adozione di costi standard già inizialmente bassi e poi decrescenti da un anno all'altro del quadriennio 2012-2015, quindi sino all'anno “a regime” (e anche dopo, secondo una logica di gradualità lineare adottata in via puramente ipotetica, ma che difficilmente sembra potersi attagliare al caso in esame), non consente alcun beneficio, come invece prefigurato nel DCO in termini di “premio” per le imprese che riescono ad installare misuratori a costi inferiori a quelli standard.

Ove l'Autorità, rivedendo in maniera più lineare il piano temporale di installazione dei nuovi GdM, intenda introdurre un effettivo incentivo per le imprese *first movers* che adempiano anticipatamente agli obblighi di sostituzione, potrebbe essere previsto, a partire dal 2012, un “premio” consistente in una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito, in analogia a quanto già attuato (o prospettato) dall'Autorità per altre tipologie di investimento che favoriscono l'innovazione tecnologica (ad esempio: nel settore della distribuzione gas, dall'articolo 45, comma 45.3, della RTDG per l'installazione di impianti di odorizzazione ad iniezione; nel settore del trasporto gas

dall'articolo 19, comma 19.3, della RTTG per la realizzazione di nuova capacità; nel settore dello stoccaggio dall'articolo 11, comma 11.3, della RTSG per la realizzazione di nuovi giacimenti).

Ovviamente, nel caso di incentivo all'installazione anticipata dei nuovi GdM, l'entità del tasso incentivante potrebbe essere decrescente nel tempo, fino a riallinearsi al tasso di remunerazione "standard" nell'anno di scadenza degli obblighi di installazione e messa in servizio.

Al riguardo si propone:

- per GdM di classe G40, G25, G16 (e anche G10, fermo restando quanto previsto ai punti 6.16 e 6.17 del DCO, ove per "percorso analogo" si intenda un "percorso identico" a quello previsto per la classe G16) di riconoscere, in maniera analoga a quanto già previsto dall'articolo 45, comma 45.3, della delibera ARG/gas 159/08, una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito pari al 4% per un periodo di otto anni per gli investimenti effettuati prima dell'anno a regime (che, in base a quanto indicato ai punti 6.9 e 6.13 - Tabella 10 del DCO, dovrebbe essere il 2013²), quindi per gli investimenti effettuati sino al 2012;
- analogamente, per i GdM di classe G6 e G4 si propone di riconoscere, sempre per un periodo di otto anni, una maggiorazione pari al 4% del tasso di remunerazione del capitale investito negli anni dal 2012 sino all'anno antecedente a quello di scadenza degli obblighi di installazione, decrescente fino ad azzerarsi nell'anno a regime.

Q7. Si concorda con l'ipotesi di identificazione dell'"anno a regime" proposta? Indicare e giustificare eventuali diverse proposte.

Se per "anno a regime", alla luce della definizione proposta in consultazione, si intende *"l'anno in cui si può [...] ritenere che le condizioni dell'offerta delle soluzioni ritenute più economiche siano tali da non giustificare ritardi nell'implementazione degli obblighi da parte dei distributori"*, si ritiene che per le classi G10, G16, G25 e G40 l'anno a regime possa essere identificato nel 2013, mentre per le classi G4 e G6 si riterrebbe opportuno un differimento dell'anno a regime al 2020, in relazione a quanto già evidenziato dalla maggior parte delle imprese di distribuzione, in particolare al fine di:

- garantire un idoneo consolidamento della normativa CIG;
- poter disporre degli esiti dei progetti pilota nel frattempo sviluppati;
- consentire adeguati tempi tecnici di approvvigionamento e di installazione di contatori ed apparati (circa 17.000.000 di installazioni), che peraltro sarebbero del tutto in linea con i piani di *roll-out* previsti da altri paesi europei per queste classi di GdM;

² Non risulta tuttavia chiaro, al riguardo, la formulazione della seconda parte del punto 6.9, che, dopo aver previsto l'anno 2013 come anno a regime indica che occorre *"un ulteriore anno per completare l'installazione dei misuratori previsti dagli obblighi di sostituzione"*.

- poter distribuire su di un profilo temporale “flat” i programmi di approvvigionamento, installazione e messa in servizio degli apparati di misura e di comunicazione (ciò anche in prospettiva dei successivi roll-out di sostituzione alla fine della vita utile degli apparati).

Q8. Si concorda con la previsione di immediato passaggio ai costi standard e con la metodologia indicata per la loro determinazione? Argomentare alla luce degli obiettivi di incentivazione sottostanti un’eventuale proposta alternativa, supportandola con adeguata documentazione.

Come indicato nelle Osservazioni Generali e richiamando quanto già evidenziato in risposta al DCO 17/11 (spunto per la consultazione Q1), non si condivide l’introduzione anticipata (fin dal 2012) della metodologia a costi standard, che per la sua applicazione presuppone l’esistenza, su un periodo di tempo adeguatamente ampio, di una serie storica di dati che invece non risulta disponibile, trattandosi di interventi/investimenti realizzati per la prima volta (e in gran parte ancora tutti da realizzare) e che, in quanto innovativi, sono privi di precedenti riferimenti economici.

La previsione di immediato passaggio ai costi standard peraltro non favorisce, anzi rischia di scoraggiare l’innovazione e l’ulteriore ricerca tecnologica, che nelle fasi di avvio e maturazione di nuove apparecchiature è invece molto importante, anche se può presentare costi elevati. Al contrario, il modello introdotto potrebbe indurre le imprese di distribuzione a ricercare soluzioni a più basso impatto in termini di costo, a discapito di una maggiore qualità e sicurezza del prodotto.

Inoltre, per quanto riguarda i calibri “domestici” (G4 e G6), in presenza di una tecnologia non ancora del tutto definita, un costo standard fissato in netto anticipo rispetto ad una fisiologica evoluzione delle dinamiche di mercato potrebbe alterare l’equilibrio tra domanda e offerta.

Si riterrebbe pertanto necessario mantenere, nella fase di roll-out del piano, il riconoscimento tariffario sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese ed utilizzare i costi consuntivi per individuare e adottare successivamente (come peraltro già previsto dalla regolazione tariffaria) i costi standard più adeguati.

Proprio per il carattere altamente innovativo dell’investimento e delle relative tecnologie applicabili, si ritiene infatti opportuno un approccio graduale nell’applicazione di una metodologia basata su costi standard, al fine di poterne valutare meglio tutte le sue implicazioni.

Al fine di garantire la gradualità nell’introduzione della metodologia dei costi standard, consentendone al contempo l’avvio almeno per le classi di misuratore per cui dovessero rendersi via via disponibili dati concreti, per i GdM > G6 potrebbe essere al limite previsto:

- mantenimento della remunerazione sui costi effettivi di sostituzione per gli investimenti 2012 e 2013;

- applicazione di costi standard a partire dai nuovi investimenti effettuati nel 2014, allorché completata la fase di roll-out di tali calibri, dovrebbero essere disponibili i dati consuntivi relativi alla totalità degli interventi eseguiti.

Per quanto riguarda i valori dei costi standard proposti, per cui l'Autorità rimanda agli esiti del "gruppo di lavoro prezzario", si ricorda che l'ultimo approfondimento svolto risale al 2008, prima della pubblicazione delle delibere ARG/gas 155/08 e ARG/gas 159/08, e anche l'analisi costi/benefici della Relazione Tecnica della 155/08 fa riferimento a valori determinati nel 2007, anno in cui non si disponeva di tecnologie in linea con la realtà attuale.

In questo senso, oltre che ritenere opportuna una dilatazione delle tempistiche di introduzione della metodologia a costi standard quanto meno al 2014 per i calibri di GdM > G6, si ritiene che i valori dei costi standard proposti siano sensibilmente inferiori rispetto alle stime effettuate sulla base dei preventivi ricevuti dai produttori di apparati. Tali stime per le classi G40, G25, G16 e G10 suggeriscono valori dei costi standard (tenuto conto che in questi casi si rende in pratica sempre necessaria la sostituzione del contatore) che dovrebbero attestarsi indicativamente intorno ai valori riportati in Tab. 2 (per contatori tradizionali equipaggiati con dispositivo di correzione dei volumi) ed in Tab. 3 (nel caso di contatore integrato - c.d. "soluzione ibrida"), prefigurando in ogni caso come assai poco realistica la discesa dei prezzi degli apparati indicata nel DCO sulla base di un percorso di gradualità lineare rispetto ai costi finali assunto in via del tutto ipotetica (secondo un parametro di riduzione del 25% annuo come indicato nella nota 12 a pag. 24 del DCO).

**Tab. 2 - Ipotesi costi standard per i GdM G40, G25, G16 e G10
(per contatori tradizionali equipaggiati con correttore di volumi)**

	G10	G16	G25	G40
(€/GdM)	1.850-1.950	2.000-2.100	2.550-2.650	2.800-2.900

**Tab. 3 - Ipotesi costi standard per i GdM G40, G25, G16 e G10
(per contatori integrati – c.d. "soluzione ibrida")**

	G10	G16	G25	G40
(€/GdM)	1.000-1.100	1.050-1.150	1.250-1.350	1.800-1.900

Non si concorda infatti né sull'entità della riduzione ipotizzata, né sul percorso di discesa lineare dei costi standard applicato su tutto l'arco temporale previsto. In una logica di mercato e di incrocio tra domanda e offerta, i prezzi degli apparati infatti, dopo un'iniziale riduzione (non certo nella misura prefigurata nel DCO), dovrebbero a partire da un determinato anno stabilizzarsi, per poi mantenersi più o meno costanti nel tempo, al netto delle variazioni legate all'inflazione.

Q9. Si concorda con l'introduzione di un meccanismo di profit e loss sharing?

Ferme restando tutte le considerazioni esposte circa l'adozione di costi standard, si ritiene che un meccanismo di *profit* e *loss sharing* come quello proposto per compensare - peraltro solo parzialmente - gli scostamenti dei costi effettivi da quelli standard, costituisca una conferma delle attuali incertezze su tecnologie e costi, riconosciute anche dall'Autorità nel DCO (punto 6.15) e che non consentono ragionevolmente l'adozione anticipata di costi standard.

Si ritiene, inoltre, che un meccanismo di *profit* e *loss sharing* come quello prospettato sembrerebbe quasi far assumere all'investimento il carattere di "scommessa tariffaria", proprio per le incertezze che ancora sussistono su tecnologie e costi, e pertanto si addica poco ad uno dei piani più innovativi ed economicamente impegnativi a livello mondiale per lo sviluppo della misura del gas, in quanto potrebbe far ricadere eccessivamente sulle imprese di distribuzione gli effetti delle incertezze.

Pur ribadendo quanto sopra, non si può non evidenziare che un meccanismo di *profit* e *loss sharing* come quello proposto nella presente consultazione, per risultare sostenibile dovrebbe essere abbinato a una sensibile revisione dei costi standard, sia in termini di valori che in termini di dinamica degli stessi, sulla base di quanto esposto in risposta al precedente spunto per la consultazione Q8, e/o eventualmente anche ad una revisione delle percentuali di *loss sharing* (o *profit sharing*) lasciato in capo alle imprese.

Infatti, con gli attuali valori dei costi standard proposti, non si configurerebbe la possibilità di applicazione di *profit sharing*, ma soltanto di *loss sharing*.

Ove si intendano introdurre strumenti incentivanti, si ritiene che sarebbe più opportuno orientarsi su meccanismi come quelli proposti in risposta allo spunto per la consultazione Q6.

Q10. Si concorda con l'ipotesi di rimodulare le scadenze introdotte dalla deliberazione ARG/gas 155/08 per i gruppi di misura G4 e G6 destinati alla clientela residenziale?

Si concorda con l'ipotesi di rimodulare le scadenze per i gruppi di misura G4 e G6, ma si propone, rispetto al termine del 2016 originariamente previsto dalla 155/08 e alla luce delle considerazioni già esposte in risposta allo spunto per la consultazione Q7, un differimento al 2020 dell'obbligo di installazione dell'80% dei misuratori di queste classi.

Di conseguenza le penali e le sanzioni sarebbero applicate a partire dal 2021, anche in coerenza con i piani di *roll-out* previsti da altri paesi europei.

Si sottolinea ad ogni modo, in particolare nel caso in cui l'Autorità ritenga di mantenere per i GdM G4 e G6 il 2017 come anno a regime, la necessità di tener conto che negli anni dal 2012 al 2016 dovrebbero tenersi presumibilmente tutte le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione secondo gli ambiti di cui al D.M. 19.01.2011. Al riguardo, i conseguenti passaggi di gestione da un'impresa ad un'altra potrebbero avere notevoli ricadute in termini di rispetto degli obiettivi per

singola azienda, nel caso di perdita di realtà ove già il roll-out è stato effettuato a fronte di acquisizione di altre ove invece le installazioni devono ancora essere avviate.

Per quanto riguarda l'ipotesi di costi standard proposta per i gruppi di misura G4 e G6 valgono le stesse considerazioni esposte nelle *Osservazioni Generali* e in risposta allo spunto di consultazione Q8. Per tali classi di gruppo di misura l'incertezza sui costi legati alla tecnologia che verrà adottata risulta ancora più accentuata rispetto alle classi di calibro maggiore in quanto è legata a particolari componenti del nuovo contatore che risultano ancora in fase di ingegnerizzazione (es. modulo radio 169 MHz, integrazione antenna a 169 MHz); pertanto l'adozione di costi standard potrà essere valutata solo successivamente alla prima fase di *roll-out* del piano.

Infine, non si comprende in base a quali elementi sia stata adottata una differenziazione di costi standard tra G4 e G6 come quella ipotizzata nel DCO, dal momento che la sia componentistica elettronica che quella meccanica risulterà del tutto condivisa tra i due calibri.

Q11. Si concorda con il mantenimento degli obblighi relativi ai requisiti minimi riguardanti il gruppo di misura all'atto della sostituzione?

Si concorda.

Q12. Si concorda con l'ipotesi di stabilire un piano graduale di adempimento alle disposizioni della legge 99/09 che prevede la sostituzione all'atto della scadenza della vita utile prevista dalla RTDG?

Si concorda con il principio generale di stabilire un graduale adempimento alle disposizioni della legge 99/09, prevedendo in prima battuta la sostituzione dei contatori alla scadenza della vita utile attualmente prevista dalla RTDG e definendo parallelamente opportune modalità per la graduale riduzione della vita utile tariffaria dei GdM tradizionali, che facciano salvo l'ammortamento residuo, anticipandone eventualmente gli effetti in relazione alla nuova scadenza della vita utile ridotta.

La soluzione prefigurata nel DCO, che prevede l'obbligo di sostituzione a scadenza della vita utile attualmente prevista dalla RTDG, comporta tuttavia un'organizzazione non efficiente ed economica delle attività di installazione massiva dei gruppi di misura elettronici, con sostituzione di singoli gruppi di misura localizzati "a macchia di leopardo" per ciascuna singola concessione, in funzione dell'età; circostanza questa che, oltre a comportare un notevole incremento dei costi di sostituzione (con corrispondente ulteriore divaricazione rispetto ai costi standard ipotizzati nel DCO), richiederebbe la preventiva realizzazione e messa in esercizio dell'intera infrastruttura per la comunicazione dei dati in tutti i Comuni gestiti dall'impresa.

Si propone quindi che sulla base dell'individuazione dell'età media del parco misuratori per Comune/impianto (o insieme di Comuni dell'ambito territoriale di affidamento del servizio di cui al D.M 19.01.2011), si dia priorità di sostituzione dei gruppi di misura a partire dalle realtà con età media superiore (quindi con maggior numero di contatori che hanno superato l'attuale vita utile tariffaria o vi sono prossimi).

Per quanto riguarda la definizione di una graduale di riduzione della vita utile dei misuratori ai sensi della legge 99/09, non ancora sviluppata in modo specifico dal presente DCO e che potrebbe essere affrontata in occasione delle consultazioni per il prossimo periodo di regolazione tariffaria 2013-2016, si ritiene necessario che sia consentito alle imprese, come già evidenziato anche nella risposta al DCO 17/11 (cui si rimanda nello specifico, sia per le relative *Osservazione generali* che per la risposta allo spunto di consultazione Q3), di completare il processo di ammortamento dei misuratori da sostituire, secondo le vite utili tariffarie già definite dall'Autorità o che, in alternativa, sia riconosciuto l'ammortamento residuo, anticipandone gli effetti in relazione alla nuova scadenza della vita utile ridotta.

Anche sotto questo profilo, una dilatazione al 2020 del termine per la sostituzione dei GdM G4 e G6 concorrerebbe a ridurre ulteriormente gli impatti connessi agli ammortamenti residui.

Si ritiene infatti che le nuove prescrizioni sui limiti temporali dei bolli metrici non debbano avere effetti retroattivi sulle imprese, anche al fine di garantire applicazione al criterio della salvaguardia dell'economicità delle imprese, che prevede (come stabilito dalla legge 481/95) modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti dalle imprese stesse nell'interesse generale o per recepimento di nuovi obblighi.

Nella prospettiva di definire modalità per la graduale riduzione della vita utile tariffaria tenendo conto dell'eventuale ammortamento residuo dei contatori sostituiti, si richiamano in particolare tutte le considerazioni formulate in risposta al DCO 17/11 (spunto di consultazione Q3), che devono intendersi qui riprodotte.

In questa sede ci si limita a rammentare l'entità del valore residuo dei misuratori che, ancorché pienamente funzionanti, potrebbero di colpo diventare "rottame" e quindi l'entità degli impatti economici per le imprese, impatti che, ipotizzando contatori mediamente a metà della loro vita utile, potrebbero ammontare a livello di sistema paese ad una cifra compresa tra 0,5 e 0,7 miliardi di euro.

Q13. Si concorda con l'ipotesi di consentire sperimentazioni locali, singolarmente valutate?

Si concorda come già evidenziato nelle *Osservazioni Generali*, su sperimentazioni locali caratterizzate, per il momento, da un approccio mono-servizio per quanto riguarda i concentratori e su una logica multi-servizio a livello di apparato utente (cd. *In Home Display*).

Un simile approccio consente infatti di avviare, sin da subito, nuove sperimentazioni, massimizzando il parco contatori che ne è oggetto con ricadute positive in termini di significatività delle stesse.

Q14. Si concorda con l'approccio multi-servizio e multi-tecnologia della sperimentazione?

Come già evidenziato nelle *Osservazioni generali*, per quanto riguarda la possibilità di sviluppo, per le classi di GdM G4 e G6, di un sistema di telelettura/telegestione congiunto tra servizio gas e altri servizi a rete (in particolare servizio elettrico, ma anche ulteriori servizi, come ad esempio il servizio acqua), si ritiene condivisibile e utile esplorare, in prospettiva futura, anche soluzioni che possano consentire una riduzione dei costi complessivi del sistema garantendo al contempo la piena flessibilità del sistema relativo al servizio gas.

L'approccio multi-servizio proposto nel DCO presuppone tuttavia, come evidenziato anche dai costruttori di apparati, un radicale cambiamento rispetto al lavoro sin ad oggi svolto, con un sostanziale "azzeramento" del know-how tecnico e tecnologico sin qui maturato, anche in termini di normazione tecnica. Ciò non pare coerente con le esigenze di prosecuzione nell'immediato del piano di installazione dei nuovi GdM.

L'orientamento fin da subito verso una logica multi-servizio richiederebbe pertanto una revisione completa dell'impostazione adottata con la 155/08, con tempistiche al momento non definibili stante l'assenza di specifiche esperienze acquisite al riguardo (come invece sin qui avvenuto nei singoli settori).

Alla luce degli esiti dei primi test in campo effettuati dalle imprese di distribuzione e dai recenti sviluppi dei tavoli normativi europei e dei gruppi di lavoro italiani, risulta al momento preferibile oltre che largamente condiviso, un approccio mono-tecnologia della sperimentazione prevedendo l'utilizzo di un protocollo di comunicazione Wireless-MBus con modulazione a 169 MHz.

Q15. Si ritiene che le sperimentazioni possano portare ad una integrazione dei requisiti minimi relativi ai GdM?

Dalle sperimentazioni potrebbe emergere l'opportunità di integrare qualche requisito minimo dei GdM, che tuttavia potrebbe essere introdotto in una fase successiva, al fine di non interferire con il piano già avviato secondo i requisiti fissati dalla 155/08 (introduzione di requisiti minimi per *In Home Display*).

Ovviamente nel caso di sperimentazione mono-servizio e mono-tecnologia l'impatto derivante dall'introduzione di nuovi requisiti minimi potrebbe risultare molto più contenuto, senza inficiare il piano di *roll-out* previsto.

Q16. Si ritiene che possa verificarsi il caso in cui, in esito alle sperimentazioni, i GdM elettronici conformi alle direttive telemisura gas nel frattempo già installati possano risultare obsoleti/non teleleggibili?

Si ritiene poco probabile che in esito alle sperimentazioni i GdM elettronici conformi alle direttive telemisura gas già installati possano risultare obsoleti o addirittura non teleleggibili.

E' del tutto ragionevole, per contro, ritenere che "a tendere" l'evoluzione tecnologica, anche in esito alle sperimentazioni eseguite, renderà disponibili GdM elettronici di successiva generazione, con caratteristiche evolute rispetto a quelli di prima generazione.

Gli impatti di simili eventualità risulterebbero chiaramente ridotti in caso di sperimentazioni mono-servizio e mono-tecnologia.

Q17. Sviluppare eventuali proposte aggiuntive.

Non si formulano particolari ulteriori proposte aggiuntive, oltre a quelle relative a costi standard, tasso di remunerazione incentivante, sostituzione allo scadere della vita utile stabilita dalla RTDG e sperimentazione mono-servizio formulate nelle *Osservazioni generali* ed in risposta rispettivamente agli spunti per la consultazione Q5 e Q8, Q6, Q12, Q13 e Q14.